

ASSOPREVIDENZA

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

IPOTESI DI INTERVENTI MODIFICATIVI DELL'ORDINAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- Adesione alle forme pensionistiche complementari.

Riconsiderazione della funzione della contrattazione collettiva, con possibilità di rendere cogente la partecipazione al fondo pensione da parte dei lavoratori del bacino di utenza considerato, fatta salva la facoltà del singolo lavoratore di:

- optare per l'adesione ad altra forma pensionistica complementare istituita con l'assenso del datore di lavoro;
- rinunciare alla partecipazione al piano previdenziale entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione dell'inerente intesa collettiva;
- usufruire delle vigenti disposizioni in tema di uscita dal fondo pensione dopo un periodo minimo di permanenza.

- Revocabilità del conferimento del TFR

Revocabilità (ad es. a cadenza quinquennale), anche parziale, della scelta di destinazione del TFR a previdenza complementare e dell'adesione (pro futuro) alla previdenza complementare se realizzata con il solo conferimento del TFR. Si raccomanda l'uso del termine "revocabilità" e non già "reversibilità" per evitare confusione con altro istituto giuridico della previdenza;

- Prestazioni

- incoraggiare lo sviluppo del mercato delle rendite, in ottica di efficienza e competitività, così da ridurre i costi dell'erogazione e il frazionamento, favorendo l'offerta di tipologie di rendita maggiormente rispondenti alle esigenze degli aderenti;
- esclusione di anticipazioni e riscatti liberi.

- Gestione degli attivi patrimoniali

- Modifica d. m. n. 703/1996 e connesse.

Le attuali disposizioni in tema di modelli gestionali e limiti agli investimenti non risultano in linea con l'evoluzione dei mercati finanziari e con i principi contenuti nella direttiva EPAP. Ne scaturisce l'esigenza di un intervento volto ad incentivare la diversificazione degli investimenti e ad ampliare le *asset class* ammesse, parallelamente alla previsione di adeguati modelli di *governance* e di forti presidi di *risk management*. Quanto precede, anche in parziale deroga all'istituzione di presidi interni, incentivando il

ricorso al supporto di *advisor* indipendenti (per i quali sarebbe opportuna l'istituzione di apposito albo, l'accesso al quale andrebbe subordinato al possesso, per l'appunto, di rigorosi requisiti di indipendenza). Andrebbe in ogni caso previsto e disciplinato l'*asset pooling* tra forme pensionistiche nell'ottica di aumentare le masse gestite e la messa a fattor comune di servizi. Da ultimo, appare opportuno avviare una riflessione circa la validità delle disposizioni in tema di conflitto di interesse.

- Utilizzo di polizze collettive

Ammetterò la possibilità di utilizzare oltre che il ramo VI anche le tradizionali polizze collettive quale strumento di gestione di linee o comparti anche da parte delle nuove forme di previde. In particolare ammettere la possibilità di utilizzare le polizze collettive quale strumento di gestione anche di linee o comparti anche delle nuove forme di previdenza complementare;

- Linea garantita

Vanno ulteriormente approfondite le diverse modalità di realizzazione della linea garantita riservata alla gestione del TFR conferito in via tacita a previdenza complementare

- Finanziamento

- Ridurre la misura del contributo di solidarietà a carico delle imprese (10%) sull'ammontare dei contributi da esse versate.
- Modificare le disposizioni in tema di vantaggi compensativi alle imprese là ove ritenuti non sufficientemente *appealing* per le imprese medesime.
- Chiarire le responsabilità per omissioni contributive da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione nonché l'eventuale legittimazione della forma pensionistica ad agire nei confronti del datore di lavoro inadempiente, disciplinandone le modalità;
- Inserire il fondo pensione fra i creditori privilegiati.

- Fiscalità

Revisione del quadro della fiscalità, nei tre segmenti di rilevanza:

- Avuto riguardo alla deducibilità dei contributi, ripristino del principio contenuto nelle leggi delega, del doppio limite di deducibilità, fisso e in percentuale, con applicazione del limite più favorevole. In ogni caso è necessario introdurre meccanismi di indicizzazione automatica del vigente massimale.
- Abolizione del prelievo dell'11% sul risultato annuo di gestione con spostamento della tassazione per cassa e tassazione separata dei rendimenti.
- Semplificazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni di previdenza complementare attraverso il superamento dei tre diversi regimi impositivi attualmente previsti

- Adempimenti amministrativi

Necessità di interventi di semplificazione amministrativa, volti ad eliminare talune criticità che attualmente caratterizzano il comparto.

In particolare:

- agevolare l'utilizzazione del modello F24 per il versamento della contribuzione alle forme pensionistiche complementari;
- modifica del progetto esemplificativo;
- modalità di certificazione agli iscritti dei versamenti alle forme pensionistiche complementari;
- standardizzazione della modulistica relativa alle richieste di trasferimento della posizione individuale;
- definizione di un quadro omogeneo per l'offerta dei prodotti previdenziali;
- riflessione circa la validità del modello della contabilità per quote.

- Comunicazione

Si sottolinea, inoltre, la forte necessità di impostare piani di sviluppo della cultura previdenziale, in primo luogo nei confronti degli iscritti, ai quali deve essere fornito, anche da parte degli enti pensionistici di base, con cadenza annuale, una chiara proiezione della propria posizione pensionistica di base.